



REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE MAGGIORE"
DI CREMA

Verbale di Deliberazione n.

125

U. O. Area Acquisti

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Anna Maria Magarini

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaotto, il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 11.00 presso la sede legale il Direttore Generale, Dr. Luigi Ablondi ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ONEROSE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA ED I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI SERVIZI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI.

con l'assistenza del Direttore Amministrativo, Dott. Roberto Savazza che svolge le funzioni di Segretario.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la DGR VIII/5743 del 31/10/2007: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2008”;

Visto l’Allegato 3 relativo alle linee guida degli acquisti delle Aziende Sanitarie;

Rilevato che la Parte I dell’Allegato 3, in ordine alla collaborazione con i soggetti del terzo settore, prevede l’adozione da parte delle Aziende Sanitarie di un proprio protocollo interno nella materia in esame, nel rispetto delle direttive impartite con il Decreto della Direzione Generale famiglia e solidarietà sociale n. 6507 del 15/6/2007;

Visto il Regolamento in materia di collaborazioni onerose tra l’Azienda Ospedaliera ed i soggetti del terzo settore per l’affidamento dell’esecuzione di servizi economici e amministrativi, redatto in conformità al succitato D.d.g. n. 6507, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Su conforme proposta dell’Area Acquisti;

Acquisiti i pareri favorevoli, di competenza, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

d e l i b e r a

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Regolamento in materia di collaborazioni onerose tra l’Azienda Ospedaliera ed i soggetti del terzo settore per l’affidamento dell’esecuzione di servizi economici e amministrativi;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lombardia – Direzione Generale famiglia e solidarietà sociale.



AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE MAGGIORE" DI CREMA

REGOLAMENTO

**PROTOCOLLO IN MATERIA DI COLLABORAZIONI
ONEROSE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE MAGGIORE" DI CREMA ED I
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER
L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI SERVIZI
ECONOMALI E AMMINISTRATIVI**



INDICE

Premessa	p. 3
Articolo 1 – Presupposti per l'avvio della collaborazione	p. 3
Articolo 2 – Soggetti del Terzo Settore	p. 4
Articolo 3 – Requisiti dei Soggetti del Terzo Settore	p. 5
Articolo 4 – L'oggetto delle forme di collaborazione	p. 5
Articolo 5 – Affidamento dei Servizi	p. 5
Articolo 6 – Requisiti dei Soggetti del Terzo Settore	p. 6
Articolo 7 – Pubblicazione del bando di gara	p. 7
Articolo 8 – Servizi aggiuntivi e complementari	p. 8
Articolo 9 – Procedura Operativa	p. 8
Articolo 10 – Convenzione	p. 8
Articolo 11 – Le Cooperative Sociali	p. 9
Articolo 12 – Il Convenzionamento Diretto con le Cooperative Sociali	p. 10
Articolo 13 – Le Procedure di Gara	p. 11
Disposizioni Finali	p. 12



PREMESSA

Il presente protocollo disciplina, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Direttore Generale 15 giugno 2007, n.6507 – Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, recante “Direttive in materia di collaborazioni tra Aziende Sanitarie Pubbliche e Soggetti del Terzo Settore”, i rapporti di collaborazione, nell’ambito dell’affidamento di servizi, nell’osservanza dei limiti derivanti dalla forma giuridica di ciascun ente e dal rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità, di concorrenzialità ed in ossequio ai principi dell’ordinamento comunitario.

I rapporti di collaborazione, inoltre, devono attuarsi secondo criteri e modalità che garantiscano la migliore e più ampia espressione delle capacità di tali soggetti, in ragione della loro natura e del ruolo che hanno assunto nell’ambito della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie.

Gli stessi devono tendere alla valutazione e valorizzazione dei diversi elementi di qualità che si vogliono ottenere dal servizio oggetto di affidamento.

In particolare, il presente protocollo disciplina i procedimenti per l’affidamento di servizi, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali di settore, che a vario titolo incidono sulla determinazione delle procedure di scelta del soggetto cui affidare la gestione degli stessi, nel rispetto della normativa comunitaria, soprattutto in tema di contratti pubblici.

Articolo 1

Presupposti per l’avvio della collaborazione

La scelta di avviare una collaborazione con soggetti del terzo settore, nell’ambito dei servizi, deve essere sempre preceduta dalla verifica in ordine alla sussistenza dei seguenti presupposti:



- a) la scelta di affidare ad un soggetto del terzo settore la gestione di un servizio deve essere preceduta da una verifica, sotto il profilo tecnico, giuridico ed economico, da parte della competente Area proponente, circa l'opportunità di ricorrere alla collaborazione;
- b) l'affidamento del servizio ad un soggetto del terzo settore deve avvenire nel rispetto dell'identità originaria e della natura di questo, come risultante dallo Statuto dell'ente e dalla normativa di settore, che non deve essere alterata per effetto dell'affidamento stesso, comportando, ad esempio, lo svolgimento di ruoli non compatibili o estranei all'identità ed alla natura del soggetto;
- c) l'economicità dell'affidamento deve essere valutata in ragione della congruità delle risorse necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste, che non potranno essere superiori a quelli che l'Azienda Ospedaliera impiegherebbe per intervenire direttamente con i medesimi risultati;
- d) il ricorso al privato no profit deve soddisfare i criteri qualitativi ed i parametri fissati dall'Azienda Ospedaliera per l'erogazione di un dato servizio.

Articolo 2

Soggetti del Terzo Settore

I soggetti del terzo settore che possono partecipare alla gestione ed all'offerta dei servizi sono:

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- gli organismi della cooperazione;
- le cooperative sociali;
- le fondazioni;
- gli enti di patronato;
- altri soggetti privati non a scopo di lucro.



Lo scopo non lucrativo perseguito da detti soggetti non comporta l'impossibilità di esercitare un'attività economica in senso lato, ossia un'attività suscettibile di essere valutata in termini economici e patrimoniali.

Per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-sanitari e, quindi, di poter instaurare con l'Azienda Ospedaliera rapporti di collaborazione, i soggetti del terzo settore devono essere iscritti nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali/nazionali, ove istituiti ai sensi della vigente normativa.

Articolo 3

Requisiti dei Soggetti del Terzo Settore

L'affidamento dei servizi a soggetti del terzo settore, in qualunque forma esso avvenga, deve comportare sempre la verifica delle capacità organizzative e tecniche del soggetto e del suo radicamento nel territorio, con riguardo anche alla programmazione regionale aziendale. Ciò comporta, tra l'altro, la valutazione dei seguenti elementi:

- a) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento.

A prescindere dal tipo di procedura seguita nella scelta, la collaborazione con i soggetti del terzo settore deve sempre comportare una verifica preventiva dei requisiti di legge.

Articolo 4

L'oggetto delle forme di collaborazione

Le forme di collaborazione con soggetti del terzo settore, nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera, possono avere ad oggetto:

- a) l'affidamento di servizi quali ad esempio il servizio di pulizie, il servizio di lavanolo biancheria, ecc.;



- b) servizi aggiuntivi e complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa, quali ad esempio il servizio di dattiloscrittura referti clinici, il servizio di gestione amministrativa dei documenti contabili, ecc.

Articolo 5

Affidamento dei Servizi

L'affidamento di servizi a soggetti del terzo settore, comporta necessariamente una verifica più approfondita circa la capacità imprenditoriale del soggetto del terzo settore di operare nella rete delle unità di offerta per conto dell'Azienda Ospedaliera, in condizioni almeno pari a quelle che la stessa sarebbe in grado di assicurare in caso di gestione diretta.

I criteri di selezione devono essere in grado di garantire il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e libera concorrenza.

Articolo 6

Requisiti dei Soggetti del Terzo Settore

La procedura di selezione si svolge nelle forme e nei modi del pubblico confronto regolato dal presente protocollo, dalla normativa regionale e nazionale. In ogni caso, devono essere garantiti i principi di trasparenza, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.

Possono partecipare alla selezione i soggetti del terzo settore che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione negli appositi albi regionali e nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica degli stessi;
- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l'iniziativa da realizzare;



- c) presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell'intervento, attive da almeno un anno al momento dell'avvio dell'iniziativa;
- d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell'iniziativa ovvero in settori affini ad esso;
- e) presenza di figure professionali adeguate all'iniziativa da realizzare;
- f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali di tutti gli operatori;
- g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività prestate.

L'Azienda Ospedaliera, a seguito dell'istruttoria condotta dal dirigente del settore interessato all'acquisizione dei servizi in argomento, ne dà formale comunicazione mediante la procedura prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia di scelta del contraente.

Articolo 7

Pubblicazione del bando di gara

Qualora lo strumento per la scelta del soggetto venga rinvenuto nella pubblicazione di apposito bando, lo stesso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la descrizione del servizio da erogare
- b) la riserva espressa alla partecipazione ai soggetti di cui all'art.52 del Codice Appalti;
- c) i requisiti dei partecipanti
- d) le modalità di presentazione della domanda
- e) i criteri di valutazione applicati
- f) i parametri di valutazione del servizio da affidare
- g) le modalità di comunicazione degli esiti di gara



- h) le informazioni per la stipula dell'atto di convenzione al termine della procedura di selezione
- i) le modalità con cui verranno disciplinati gli aspetti economici
- j) i controlli, le revoche e i fatti che potrebbero determinare il recesso o la risoluzione del rapporto
- k) l'informativa sul trattamento dei dati personali
- l) le informazioni specifiche qualora si richiedessero progetti di offerte di particolare complessità
- m) l'ufficio ed i funzionari cui potersi rivolgere per le informazioni necessarie
- n) un eventuale glossario sui termini tecnici o stranieri utilizzati nel bando o per la redazione del progetto;
- o) l'eventuale modulistica.

Articolo 8

Servizi aggiuntivi e complementari

Per servizi aggiuntivi si intendono quelli non rientranti nei compiti istituzionali dell'Azienda Ospedaliera, ma comunque ritenuti utili ai fini socio-sanitari, soprattutto se connessi agli obiettivi individuati nell'ambito di intese tra amministrazioni o comunque nella programmazione locale.

Articolo 9

Procedura Operativa

L'avvio di una collaborazione con soggetti del terzo settore e, in particolare, l'affidamento dei servizi, in qualunque forma esso avvenga, deve sempre essere preceduto da una o più delibere, nelle cui motivazioni occorre dare atto dell'attività istruttoria condotta e della ricorrenza dei requisiti e dei presupposti della collaborazione stessa.



Il provvedimento amministrativo è adottato su proposta del Dirigente responsabile dell'acquisizione dei servizi in argomento, nel rispetto delle procedure in vigore. Alla delibera sono allegati lo schema di convenzione, il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico, necessari per la scelta del soggetto del terzo settore.

Articolo 10

Convenzione

La convenzione è l'atto con cui viene instaurata la collaborazione con il soggetto del terzo settore, indipendentemente dalla procedura di scelta del soggetto adottata dall'Azienda.

L'individuazione delle parti stipulanti la convenzione deve essere precisa e devono risultare i titoli che abilitano alla sottoscrizione dell'atto da parte delle persone che legalmente rappresentano l'amministrazione ed il soggetto privato.

Gli elementi essenziali della convenzione sono:

- a) una premessa dedicata all'attività condotta dalle parti in preparazione dell'accordo (delibere, bandi, selezione delle domande, esito delle procedure, corrispondenza, ecc.);
- b) la descrizione precisa delle obbligazione delle parti;
- c) la durata;
- d) le eventuali coperture assicurative;
- e) l'eventuale indicazione delle ipotesi di recesso e di risoluzione di diritto del rapporto;
- f) la disciplina sul trattamento dei dati personali (sia relativa ai dati della convenzione sia relativa ai dati da trattare nell'ambito dell'esecuzione del servizio);
- g) qualora la convenzione segua alla pubblicazione di un bando, questo sarà allegato alla convenzione unitamente al disciplinare di gara ed al capitolato tecnico, sottoscritti dal soggetto privato per accettazione in ogni loro parte.

Eventuali clausole vessatorie devono essere oggetto di specifica sottoscrizione.



Qualora la convenzione avesse ad oggetto lo svolgimento di servizi o di prestazioni ad opera di personale volontario, l'apporto di questo personale (modalità e contenuto) deve risultare con chiarezza. In particolare, devono essere precisati:

- a) il numero e la qualifica o la formazione del personale impiegato;
- b) le modalità di coordinamento dei volontari con le altre persone impiegate e con gli operatori dell'Azienda Ospedaliera.

Articolo 11

Le Cooperative Sociali

La collaborazione con le cooperative sociali può avere ad oggetto:

- per le cooperative di tipo A) di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381: la gestione di servizi anche dall'organizzazione complessa;
- per le cooperative di tipo B) di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381: attività diverse, ma sempre finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Articolo 12

Il Convenzionamento Diretto con le Cooperative Sociali

Il convenzionamento diretto con le cooperative sociali può essere ammesso solo nel caso di appalti di servizi o forniture di importo stimato, al netto dell'I.V.A., inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sia per le cooperative di tipo B) (in forza di specifica disposizione di legge), sia per le cooperative di tipo A) (in virtù della vigente disciplina in tema di contratti pubblici).

L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque

concorrenti, se compatibile con la collaborazione che si intende instaurare.

L'affidamento diretto può avvenire anche in presenza di una richiesta di collaborazione da parte di una cooperativa sociale o di più cooperative sociali.

Nel primo caso l'Azienda valuta la presenza dei requisiti di legge, le capacità professionali e sociali e verifica, mediante pubblicazione all'albo aziendale di un pubblico avviso, che non vi siano altri soggetti no profit in grado di offrire lo stesso servizio a condizioni migliori, per qualità e per costi.

In caso contrario, il servizio potrà essere affidato al soggetto proponente.

Nel secondo caso l'Azienda, previa verifica di tutti requisiti, affida il servizio al soggetto che meglio garantisce il raggiungimento dei risultati, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

Il provvedimento che precede tale procedura deve dare atto delle motivazioni che supportano la scelta del ricorso al convenzionamento diretto che deve tener conto di criteri preferenziali quali i legami con il territorio, la tipologia dei servizi resi in passato, la consistenza numerica degli inserimenti lavorativi effettuati.

Il provvedimento che chiude la procedura deve dare atto di tutte le proposte pervenute e delle ragioni che hanno determinato la scelta dell'Azienda.

Articolo 13

Le Procedure di Gara

Per l'affidamento di servizi di importo stimato, al netto dell'I.V.A., uguale o superiore alla soglia di rilievo comunitario, l'Azienda fa ricorso alle procedure di gara, come disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

Per i servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i bandi di gara e i capitolati d'onere

possono prevedere l'inserimento, fra le condizioni di esecuzione, dell'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della L. n. 381/91, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

Per i modelli di bando e di convenzione da applicare, l'Azienda fa riferimento alla D.G.R. 23 dicembre 2004, n. 20126 "Schemi di convenzione ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 18.11.2003, n. 21. Norme per la cooperazione in Lombardia".

Qualora il bando di gara preveda la partecipazione sia di imprese sia di soggetti del terzo settore (in particolare: cooperative sociali, fondazioni e associazioni di promozione sociale), i servizi sono affidati in base al criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, valutabile in base al merito tecnico organizzativo, alla qualità dell'offerta ed al prezzo.

Sono esclusi affidamenti con il metodo del massimo ribasso.

Ai sensi dell'art.52 del Codice degli Appalti, la procedura di selezione del contraente può essere semplicemente riservata alle Cooperative Sociali di tipo B).

Disposizioni Finali

All'entrata in vigore del presente protocollo, l'ufficio competente all'acquisizione di servizi verifica l'esistenza della necessità e dell'opportunità dell'acquisizione dei servizi oggetto di convenzione.

La stipula delle nuove convenzioni dovrà comunque essere conforme alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente protocollo, si rinvia alla normativa vigente ed al Decreto Direttore Generale 15 giugno 2007 n. 6507 - Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale recante "Direttive in materia di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti del terzo settore".

Letto, confermato e sottoscritto


IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE AMM./VO



PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione è stata pubblicata all'albo presso la sede legale dell'Azienda dal
3 MAR. 2008 per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva ai sensi di
legge.

Crema, _____

IL DIRETTORE AMM/VO

